

Codice A18100

D.D. 13 aprile 2015, n. 853

R.D. n. 523/1904 - Pratica n. 2485 - Ditta CASEIFICIO ALTA VALSESIA - Nulla osta idraulico in sanatoria per mantenimento di uno scarico di acque reflue provenienti da caseificio nel Fiume Sesia, in Localita' Failungo Superiore nel Comune di Piode (VC).

In data gennaio 2015, nostro protocollo n. 4491/A18100 del 27/01/2015, la sig.ra Cattarelli Raffaella, in qualità di Presidente del Caseificio "Alta Valsesia" con sede in Piode (VC), ha presentato domanda di nulla osta idraulico e concessione demaniale in sanatoria per uno scarico di acque reflue provenienti da caseificio nel fiume Sesia, in località Failungo Superiore nel Comune di Piode (VC).

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua denominato Fiume Sesia, è necessario procedere al rilascio del nulla osta idraulico in sanatoria, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal dott. arch. Carlo Sillano e dal dott. geol. Franco Tamone.

L'opera consiste in una tubazione in PVC Ø 160 mm proveniente dall'impianto di depurazione biologico del caseificio, che scarica le acque presso la sponda sinistra del fiume Sesia, ad una quota di m 708,40.

In data 08/04/2015 è stato effettuato sopralluogo a cura di un funzionario del Settore OO.PP. di Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuto ammissibile il mantenimento dell'opera in oggetto, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/1993 come modificato dal D.Lgs. n. 470/1993;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del Piano Stralcio 45;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- visti l'art.13 della L.R. 5/8/2002, n. 20 e l'art.1 della L.R. 18/5/2004, n.12;
- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R;
- visti gli esiti della verifica idraulica, a firma dott. geol. Franco Tamone, da cui risulta come la quota dello scarico (m 708,40) sia compatibile con la quota del pelo libero per la piena avente TR 200 anni (m 707,32);

determina

di autorizzare in sanatoria, ai soli fini idraulici, il Caseificio “Alta Valsesia” a mantenere l’opera in oggetto, consistente in una tubazione in PVC Ø 160 mm proveniente dall’impianto di depurazione biologico del caseificio, che scarica le acque presso la sponda sinistra del fiume Sesia, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche all’opera autorizzata o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che l’opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;
- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato sotto il profilo idraulico dovrà aver ottenuto ogni altra autorizzazione necessaria, secondo le vigenti disposizioni di legge.

La presente Determinazione viene rilasciata in fase endoprocedimentale, prodromica al provvedimento di concessione demaniale in sanatoria da rilasciare ai sensi del Regolamento regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg ed al Capo dello Stato entro 120 gg dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. 22/2010 e ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
Roberto Crivelli